



UPREC-PRE-69/2023/S/PREC-DIR DEL 6 FEBBRAIO 2023

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da OICE – Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica – Procedura aperta per l'affidamento della "Progettazione SFTE, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione con opzione per la Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico della scuola Infanzia "Vertua" nel Comune di Soresina – Importo a base di gara: euro 115.000,00 – S.A.: Consorzio Informatica Territorio S.p.a.

Parere di precontenzioso reso con procedura semplificata e motivazione sintetica.

Riferimenti normativi

Articolo 24, co. 8 d.lgs. n. 50/2016; d.m. 17 giugno 2016

Parole chiave

Progettazione – tariffe – ribasso - base d'asta – motivazione

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 102525 del 6 dicembre 2022, con cui OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica – rappresenta che l'operato della stazione appaltante nella gara di progettazione in oggetto non sarebbe conforme alla normativa, in quanto essa avrebbe apportato una riduzione all'importo a base di gara nella misura circa del 37,7% rispetto ai parametri ministeriali, riduzione che sarebbe priva di una motivazione adeguata e in violazione del principio c.d. dell'equo compenso e delle Linee guida Anac;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato in data 18 gennaio 2023 con nota prot. 4307;

VISTA la nota prot. 5637 del 23 gennaio 2023, con cui la Centrale Unica di Committenza Consorzio Informatica Territorio S.p.a. ha trasmesso le proprie controdeduzioni, evidenziando che il disciplinare reca la motivazione dello scostamento dai parametri ministeriali, e che l'istruttoria veniva condotta sulla base di studi di Inarcassa del 2022, nonché del dato storico dei ribassi rilevato da OICE e dei risultati medi delle gare aggiudicate per servizi analoghi. Il Consorzio Informatica Territorio ritiene dunque che la riduzione dell'importo a base d'asta del 37% circa rispetto ai parametri ministeriali, e di circa cinque punti inferiore rispetto alla media rilevata da OICE e alla media risultante dagli affidamenti per servizi analoghi, sia adeguatamente motivata all'interno degli atti di gara e sia da ritenere congrua e conforme alla normativa e alle pronunce della giurisprudenza in materia;



RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 10 nell'adunanza del 9 gennaio 2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, «Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva [...] le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento»;

VISTE le Linee guida n. 1 di attuazione del d. lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" adottate con deliberazione dell'Autorità n. 973 del 14 settembre 2016, e da ultimo aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019, secondo cui «al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi»;

VISTA la giurisprudenza (Cons Stato, 29 marzo 2019 n. 2094) che, con riferimento all'art. 24, co. 8 d.lgs. 50/2016, nel richiamare le Linee guida ANAC, ritiene che le determinazioni delle stazioni appaltanti siano legittime a condizione che: sia «dato conto nell'elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara»; «le tabelle ministeriali siano state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi»; la riduzione sia adeguatamente motivata;

VISTO il disciplinare di gara (art. 6), il quale prevede che «L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice". Si precisa che in analoghe procedure di gara per prestazioni SIA sono stati registrati consistenti ribassi rispetto allo sviluppo di parcella. Tale calcolo non è vincolante, ed anche qualora i valori finali di contabilità dei lavori si discostino dalla previsione, non sarà previsto alcun adeguamento prezzi. [...] Il corrispettivo è stato ridefinito visti i notevoli ribassi registrati da precedenti gare per i servizi tecnici, ed in base al Quadro Economico iniziale predisposto dalla Amministrazione Comunale, con una riduzione di circa il 37,7%. L'ammontare complessivo stimato del corrispettivo a base di gara, applicando la riduzione, è di € 115.000,00»;

VISTI la delibera Anac n. 566/2020 e il PREC-DIR 59/2020 adottati su fattispecie analoghe;

CONSIDERATO che i parametri di riferimento dell'istruttoria riguardano percentuali medie di ribasso raggiunte all'esito di gare espletate, mentre nel caso di specie la riduzione viene applicata al fine di stabilire la base d'asta, che per sua natura è soggetta a ulteriori ribassi a seguito del confronto concorrenziale. Non può essere ritenuto congruo tale *modus operandi*, perché induce a ribassi che rischiano di essere eccessivi all'esito della gara;



CONSIDERATO che il rischio è anche di escludere dalla competizione gli operatori che, pur essendo in grado di offrire una qualità elevata, potrebbero non essere in grado di offrire prezzi uguali o inferiori a un importo fortemente ribassato rispetto alle tabelle ministeriali;

SI RITIENE che, nel caso di specie, per quanto sopra specificato, gli atti di gara siano carenti di un'adeguata motivazione con riguardo alla scelta di ribassare la base di gara, in quanto il dato riguardante i "notevoli ribassi registrati in precedenti gare", come già evidenziato, riguarda la media dei ribassi ottenuti a seguito di un confronto concorrenziale. Tale *modus operandi* induce a ribassi che rischiano di essere eccessivi all'esito della gara.

*Il Dirigente
Dell'Ufficio*

Adolfo Candia